

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 976)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1960

Partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — In base al disposto di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'onere per l'adeguamento delle pensioni, previsto dalla stessa legge, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato, secondo le seguenti quote:

- a) datori di lavoro, 50 per cento
- b) lavoratori, 25 per cento
- c) Stato, 25 per cento

Lo stesso articolo, al comma terzo, pone a carico dello Stato la somma annua di lire 15 miliardi per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dal precedente articolo 10.

Inoltre, con la legge 20 febbraio 1958, n. 55, all'articolo 13, fra l'altro, si stabilisce, a carico dello Stato, un ulteriore contributo annuo di lire 36 miliardi, destinato a concorrere alla spesa per i trattamenti minimi di

pensione di cui all'articolo 5 della stessa legge.

La differenza di onere per i trattamenti minimi è dalla legge posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella proporzione rispettivamente di due terzi ed un terzo.

Per effetto delle disposizioni anzidette, lo Stato ha fatto fronte regolarmente ai propri impegni, versando all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme dovute fino a tutto l'esercizio finanziario 1955-56.

A decorrere dall'esercizio 1956-57, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata iscritta, quale contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ai sensi delle norme suddette, la somma di lire 40 miliardi.

A tale somma è stata aggiunta, per gli esercizi 1957-58 e 1958-59 quella successivamente prevista a carico dello Stato dalle nor-

me di cui all'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, quale ulteriore contributo dello Stato a favore dei trattamenti minimi di pensione.

Si era ritenuto, infatti, che la norma di cui all'articolo 16 della legge n. 218 non fosse precisamente in linea con i dettami della Costituzione, laddove, all'articolo 81, esigono che all'assunzione di oneri finanziari da parte dello Stato faccia contestualmente riscontro l'esatta indicazione dei mezzi occorrenti per fronteggiare tali oneri.

In tal caso, il contributo a carico dello Stato, calcolato in percentuale sul fabbisogno di gestione del Fondo, aveva determinato, in prosieguo di tempo, crescenti impegni per lo Stato, impegni che, imprecisabili in linea preventiva, avevano messo in difficoltà l'Erario per reperire le necessarie fonti di finanziamento.

Già nel corso della precedente legislatura era stato predisposto e presentato in Parlamento un apposito disegno di legge per confermare quanto già consolidato nelle rispettive leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tale proposta, peraltro, veniva a cadere per effetto del rinnovo della legislatura.

Frattanto, la situazione finanziaria del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati, già favorevole, è venuta gradualmente aggravandosi, al punto che, con la fine dell'esercizio 1958, esaurite anche le riserve accantonate ai sensi di legge, ha presentato un disavanzo effettivo di 28,532 miliardi di lire.

Nel corso dell'anno 1959, permanendo tale stato di squilibrio della gestione, è da prevedere un disavanzo effettivo di esercizio di 120,95 miliardi di lire.

Tale stato di cose esige che sia prontamente affrontato e risolto il problema relativo al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, riproponendo le necessarie modifiche al sistema di ripartizione dell'onere previsto dall'articolo 16 della legge n. 218 del 1952.

Dopo ampia disamina di tale problema, effettuata congiuntamente dai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, si è ritenuto di dover basare sui seguenti punti la soluzione da dare al problema stesso:

a) determinazione del contributo dello Stato in cifra fissa per esercizio da stabilirsi per un periodo di almeno dieci anni;

b) ripartizione dell'onere per il finanziamento del Fondo nella proporzione del:

50 per cento a carico dei datori di lavoro;

25 per cento a carico dei lavoratori;

25 per cento a carico dello Stato fino alla concorrenza della cifra stabilita per il rispettivo esercizio e, per la differenza, a carico dei datori di lavoro, mediante l'applicazione di un particolare contributo di solidarietà;

c) addossamento da parte dello Stato dell'onere per la copertura del disavanzo effettivo della situazione patrimoniale del Fondo alla data del 31 dicembre 1958, per l'importo, come già detto, di lire 28,532 miliardi;

d) copertura del disavanzo effettivo registrabile nella stessa situazione del Fondo alla fine dell'esercizio 1959, mediante un concorso straordinario dello Stato per l'importo di 30 miliardi di lire e, per la differenza, mediante un contributo addizionale, da applicarsi nel corso di un triennio, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella proporzione di due terzi ed un terzo;

e) ritardo di tre anni, dall'entrata in vigore del provvedimento, nell'applicazione del contributo di solidarietà di cui al punto b), nei confronti degli agricoltori, in considerazione delle particolari difficoltà in cui versa l'economia agricola; intervento per rettificare, nel contempo, alcune situazioni anomale riscontrabili nella legislazione vigente, in materia di previdenza e di assistenza sociale nel settore agricolo (lavoratori marginali dell'agricoltura; esenzioni contributive per i territori montani; poteri eccezionali di larga discrezionalità attribuiti al Ministero del lavoro in ordine a sospensio-

ni nella riscossione dei contributi e a revisione negli elenchi nominativi dei lavoratori);

f) indicazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle fonti da cui attingere i mezzi per fronteggiare i maggiori oneri ricadenti sullo Stato per effetto della nuova ripartizione del carico per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Sulla base di tale impostazione è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

Con esso lo Stato definisce in modo certo ed in perfetta linea con le esigenze del Bilancio, precisate dalla Costituzione, il suo apporto finanziario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Nello stesso tempo è adottata una formula per la ripartizione degli oneri per il finanziamento del Fondo, la quale mira a riportare, da una parte, l'intervento dello Stato entro i limiti del precetto costituzionale e, dall'altra, a ripartire il residuo onere nel modo più opportuno fra datori di lavoro e lavoratori.

Esaminato analiticamente nella sua articolazione, il disegno di legge così si presenta :

Art. 1. — Si stabilisce in cifra fissa per ciascuno degli anni dal 1959 al 1968 il contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati, per effetto delle leggi 4 aprile 1952, n. 218, 26 novembre 1955, numero 1125 e 20 febbraio 1958, n. 55.

Il contributo dello Stato, così stabilito per ciascun anno, comprende, pertanto, tanto il concorso per i trattamenti minimi di pensione quanto quello da attribuirsi al 25 per cento del fabbisogno del Fondo per la rivalutazione delle pensioni.

Si conferma, per altro, a carico dello Stato, il contributo per la copertura dell'onere derivante alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Art. 2. — In base alle norme di cui allo articolo 16 della legge n. 218 del 1952, il fabbisogno del Fondo, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di pensione, è ripartito per il 50 per cento a carico dei datori di lavoro, per il 25 per cento a carico dei lavoratori e per il 25 per cento a carico dello Stato.

Con questo articolo si varia, a decorrere dall'anno 1960, il criterio di ripartizione degli oneri, partendo dall'intero fabbisogno del fondo e ponendo il 50 per cento dell'onere a carico dei datori di lavoro; il 25 per cento a carico dei lavoratori ed il 25 per cento, detratto il concorso dello Stato di cui all'articolo 1, a carico dei datori di lavoro i cui dipendenti siano tutelati in regime di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, oppure in regimi di previdenza speciali rispetto a quella obbligatoria o perchè dichiarati sostitutivi dell'assicurazione generale o perchè soggetti ad esonero dalla stessa.

Tale ulteriore onere a carico dei datori di lavoro, tradotto in un contributo chiamato « di solidarietà », è posto su più larga base mutualistica, allo scopo, non solo di salvaguardare in certo qual modo il carattere di solidarietà della parte di contributo già riservata allo Stato, ma anche di far concorrere al finanziamento del Fondo quei particolari settori che alla mutualità generale si erano sottratti, riservandosi trattamenti speciali di previdenza.

Nello stesso articolo è adeguata alla nuova ripartizione degli oneri la formula particolare della prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria, ponendosi a carico dei singoli interessati anche l'onere relativo al contributo di « solidarietà ».

Art. 3. — Con questo articolo si provvede alla saldatura del finanziamento del Fondo fra il periodo fino al 31 dicembre 1959 ed il periodo successivo, per il quale si applica la nuova ripartizione dell'onere.

Di conseguenza, si danno per consolidati i contributi disposti a carico dello Stato, per

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli esercizi 1956-57, 1957-58 e per il primo semestre dell'esercizio 1958-59, nei rispettivi stati di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Inoltre, è assunto a carico dello Stato lo onere per la copertura del disavanzo effettivo risultante dalla situazione patrimoniale del Fondo alla data del 31 dicembre 1958, per un importo di lire 28,532 miliardi.

Infine, si copre il disavanzo effettivo, calcolato in 120,95 miliardi di lire alla data del 31 dicembre 1959 nello stato patrimoniale della gestione stessa, mediante un contributo dello Stato di lire 30 miliardi e, per la differenza, con un contributo addizionale, da applicarsi per un triennio, a decorrere dall'anno 1960 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nelle misure rispettive dello 0,70 per cento e dello 0,35 per cento, per una aliquota complessiva dell'1,05 per cento delle retribuzioni.

Art. 4. — Con questo articolo si pone una delega al Governo per la determinazione della misura del contributo di nuova costituzione previsto dall'articolo 2 e si definisce la natura del contributo stesso, assimilandolo ai contributi di previdenza, in addizionale ai quali è accertato e riscosso.

Art. 5. — Con questo articolo viene riconosciuta un'esigenza particolare per la gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, distinguendo nell'aliquota contributiva generale, stabilita per ciascun anno, la quota di pertinenza degli Istituti che gestiscono l'assicurazione di malattia ai pensionati, il cui onere ricade sul Fondo medesimo.

La determinazione di tale aliquota particolare, da coordinarsi col provvedimento con cui è stabilito l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955 n. 692, consente l'automatica regolazione dei rapporti finanziari fra gli Istituti interessati, senza ricorrere ad anticipazioni non sorrette da adeguato titolo giuridico.

Art. 6. — In armonia a quanto disposto dall'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si prevede la regolazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo circa la ripartizione fra i due enti medesimi del contributo dello Stato e del gettito della nuova contribuzione « di solidarietà » di cui all'articolo 2.

Art. 7. — La particolare situazione economica in cui versa il settore agricolo, situazione che notoriamente si è ripercossa in modo negativo nella riscossione dei contributi agricoli unificati, consiglia di non gravare, almeno per il momento, gli agricoltori della nuova contribuzione « di solidarietà » di cui all'articolo 2, protraendone l'applicazione di tre anni.

In pari tempo però si ritiene di dover porre rimedio alla posizione anomala di particolari categorie di lavoratori, il cui inquadramento ai fini previdenziali, al lume della legislazione vigente, è motivo di incertezze e di molti contrasti.

È noto come la vigente legislazione sociale preveda una diversa intensità della tutela previdenziale ed assistenziale a seconda dei settori della produzione in cui operano gli assicurati e gli assicuranti.

Tale diversità, che trae origine da fattori storici, economici e sociali che sarebbe qui troppo lungo esaminare, ha dato e dà tuttora luogo ad inconvenienti di varia natura, uno dei quali, forse il più grave, deriva dalla incertezza dei criteri da seguire per l'inquadramento ai fini previdenziali dei lavoratori assicurati, inquadramento che, come ovvio, si presenta pregiudiziale per la pratica attuazione delle norme legislative in materia.

È inevitabile che tale incertezza determini un conflitto fra gli opposti interessi degli assicuranti (datori di lavoro) e degli assicurati (lavoratori), tendenti gli uni a far riconoscere l'inquadramento dei propri dipendenti in settori in cui la minore intensità della tutela previdenziale comporta una minore onerosità della contribuzione, ed ani-

mati gli altri dalla comprensibile aspirazione al conseguimento di maggiori benefici.

Il problema ha assunto — sia per la rilevanza degli interessi coinvolti, che per il numero degli interessati — aspetti di particolare gravità nei riguardi della categoria dei cosiddetti « operai marginali dell'agricoltura », intendendosi per tali:

1) gli operai che, pur essendo alle dipendenze di aziende agricole, svolgono attività di natura non meramente agricola, oppure agricola ma con l'impiego di macchine mosse da agenti inanimati;

2) gli operai dipendenti da enti consortili o cooperativistici dediti ad attività complementari od accessorie a quelle delle aziende agricole consociate.

Per tali operai, ove si eccettui l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria e la corresponsione degli assegni familiari, nelle cui leggi istitutive sono indicati chiari criteri di inquadramento, si è sempre presentato l'interrogativo se fossero o meno da considerarsi lavoratori agricoli, ai fini, beninteso, delle rimanenti forme previdenziali ed assistenziali.

È da notare, infatti, che i lavoratori in questione, mentre non potevano essere considerati agricoli, ai fini delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro gli infortuni, erano invece considerati tali ai fini della corresponsione degli assegni familiari.

Da tale situazione obiettiva, doveva fatalmente nascere l'interrogativo se per le altre forme assicurative fosse da fare ricorso in via analogica ai criteri previsti dalle assicurazioni contro gli infortuni e contro la disoccupazione oppure a quelli previsti per gli assegni familiari.

In tale situazione di incertezza, non fu per lungo tempo possibile, ai competenti organi ministeriali, di impartire chiare ed univoche direttive in materia, per cui in concreto vennero a crearsi ed a consolidarsi situazioni di fatto ispirate talvolta a criteri di valutazione empirici e tal'altra derivanti da accordi espliciti o più spesso taciti tra assicurati ed assicuranti.

Il Governo, per altro, non poteva rimanere insensibile davanti ad una situazione di tal genere ed alle istanze delle categorie interessate che giustamente reclamavano una regolamentazione precisa e definitiva della materia.

Fu per tale ragione che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, seguendo lo indirizzo unanime della giurisprudenza, e confortato dal parere del Consiglio di Stato, nel maggio 1955, diramò disposizioni con le quali si precisava che l'inquadramento dei lavoratori nei vari settori della produzione — per tutte le forme previdenziali ed assistenziali non regolate da chiare norme — andava effettuato non in base alle specifiche mansioni esercitate dai singoli lavoratori, ma in conformità al criterio oggettivo della natura dell'attività dell'impresa datrice di lavoro.

L'adozione di un siffatto principio comportava, come ovvio, l'inquadramento nel settore agricolo di tutti i cosiddetti « marginali dell'agricoltura ».

Nessun dubbio che con tale soluzione veniva a realizzarsi una situazione ineccepibile dal punto di vista formale e giuridico.

Dal punto di vista sostanziale e sociale, invece, la soluzione stessa dava luogo a situazioni talvolta inopportune e tal'altra anche inique. Infatti:

1) l'incertezza sulle soluzioni da adottare aveva, come si è detto, creato situazioni di fatto le quali, in moltissimi casi, comportavano per i lavoratori un trattamento più favorevole di quello che veniva loro a derivare dal nuovo indirizzo adottato;

2) il prescindere completamente dalla natura del lavoro svolto, comportava situazioni quanto meno inopportune: valga, come esempio, il caso di due trattoristi ambedue impiegati in una stessa azienda, ma l'uno alle dirette dipendenze dell'azienda stessa e l'altro di una ditta esercente l'aratura per conto di terzi; il primo veniva ad essere considerato, ai fini previdenziali, lavoratore agricolo ed il secondo lavoratore industriale.

L'articolo in esame tende ad eliminare gli inconvenienti suddetti.

In particolare, la disposizione di cui al secondo comma stabilisce l'inquadramento nel settore dell'industria degli operai abitualmente addetti a macchine mosse da agente inanimato, anche se dipendenti da imprese agricole. In tal modo si ottiene che operai svolgenti uguali mansioni usufruiscano di uguale trattamento previdenziale.

Con la norma di cui al terzo e quarto comma, invece, si sono voluti tutelare i diritti quesiti di particolari categorie di lavoratori (dipendenti da cantine, latterie, frantoi sociali, ecc.) stabilendo che essi sono da considerarsi inquadrati nell'industria o nel commercio, a seconda che dipendano da consorzi la cui attività è diretta al miglioramento fondiario o alla custodia e guardiania di fondi ed a seconda che dipendano da consorzi o cooperative costituite per la trasformazione o per la raccolta e l'alienazione dei prodotti.

Art. 8. — In questo articolo è riconosciuta un'esigenza imprescindibile per le gestioni previdenziali e che, quindi, assurge a carattere di principio.

Come è noto, la disposizione di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ha stabilito l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i terreni ubicati al di sopra dei 700 metri nei comuni dichiarati montani, non facendo alcun cenno sul reintegro delle minori entrate derivanti, per tale effetto, alle gestioni previdenziali interessate.

Di conseguenza, i lavoratori agricoli accertati per i lavori svolti su tali terreni sono stati iscritti negli appositi elenchi nominativi ed hanno usufruito delle prestazioni previdenziali ed assistenziali da parte delle gestioni interessate senza la necessaria contropartita contributiva.

Per di più, la norma, di cui all'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, è servita come pericoloso precedente per ulteriori proposte di legge intese ad agevolare particolari zone colpite da calamità o di scarso reddito. Si cita, ad esempio, la legge 27 dicembre 1953 n. 938, relativa a provvidenze per le zone colpite da alluvione in Calabria.

Nell'articolo in esame si chiama lo Stato a concorrere con la somma di un miliardo di lire a fronteggiare le minori entrate derivanti alle gestioni di previdenza e di assistenza sociale dall'applicazione della citata norma di cui all'articolo 8 della legge n. 991.

Si fa notare, al riguardo, che le minori entrate di cui trattasi, in effetti, assommano ad un'entità notevolmente superiore alla somma di un miliardo di lire ma, come si è detto in precedenza, l'impostazione del problema riveste soprattutto un carattere di principio e quindi la soluzione proposta è diretta a perseguire essenzialmente tale fine.

Art. 9 - Art. 10 - Art. 11. — Con questi articoli, in conformità del disposto di cui all'articolo 81 della Costituzione, sono indicate le fonti da cui attingere i mezzi finanziari per fronteggiare gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione delle norme del disegno di legge in esame.

Art. 12. — Si provvede, nell'articolo in esame, all'abrogazione delle disposizioni contrarie od incompatibili con quelle contenute nel disegno di legge.

Si provvede, inoltre, ad abrogare la norma di cui all'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, relativa a poteri eccezionali, ricadenti ora sul Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in materia di applicazione e riscossione dei contributi agricoli unificati e di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

La portata di tale norma è amplissima, poiché configura poteri discrezionali di revisione, nei riguardi delle deliberazioni delle Commissioni provinciali che costituiscono la base di applicazione dei contributi agricoli unificati, nonché nei confronti degli elenchi e dei ruoli dei contributi e degli elenchi dei lavoratori.

Inoltre, la stessa norma dà potere al Ministro di sospendere anche, ove lo ritenga necessario ed opportuno, la riscossione dei ruoli.

È evidente come una norma che attribuisce facoltà discrezionali di tal fatta ad un organo di Governo non possa considerarsi più in linea con le norme costituzionali che,

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella materia di cui trattasi, richiedono e salvaguardano la competenza del potere legislativo.

Non si concepisce, infatti, come nelle estreme conseguenze, un organo di Governo possa, a suo giudizio discrezionale, radicalmente modificare l'effetto di disposizioni di legge in materia di imposizione e riscossione dei contributi, o in materia di diritti relativi alla posizione del lavoratore agli effetti previdenziali ed assistenziali, quale risulta dalla iscrizione negli elenchi nominativi.

Se tali poteri potevano giustificarsi all'epoca in cui la norma fu emanata (al potere esecutivo erano allora attribuiti più larghi poteri di ordine legislativo, per effetto della legge 31 gennaio 1926, n. 100), non si possono,

ora, evidentemente ed ulteriormente mantenere senza ledere i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.

D'altra parte, sembra necessario aggiungere che una facoltà di così ampia discrezionalità in una materia tanto impegnativa e delicata non può, per forza di cose, che esporre l'organo di Governo al di fuori di ogni legittima misura, com'è avvenuto, infatti, con i provvedimenti finora adottati in ordine alla sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati, provvedimenti che, non essendo stati seguiti da una definitiva sistemazione delle partite sospese, si sono, di fatto, tramutati in veri e propri provvedimenti di sgravio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1959, il concorso finanziario dello Stato all'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dall'applicazione delle leggi 4 aprile 1952, n. 218, 26 novembre 1955, n. 1125, e 20 febbraio 1958, n. 55, è stabilito nelle seguenti misure:

L. 100 miliardi per l'anno 1959			
» 102	»	»	» 1960
» 104	»	»	» 1961
» 106	»	»	» 1962
» 108	»	»	» 1963
» 110	»	»	» 1964
» 112	»	»	» 1965
» 114	»	»	» 1966
» 116	»	»	» 1967
» 118	»	»	» 1968

Per gli anni successivi al 1968 la misura del concorso dello Stato sarà determinata con apposito provvedimento di legge.

Resta confermato altresì a carico dello Stato l'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Le somme a carico dello Stato di cui al primo comma sono versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, in rate semestrali posticipate scadenti rispettivamente il 1° luglio ed il 1° gennaio.

Art. 2.

A far tempo dall'anno 1960 l'onere per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dedotta la quota corrispondente all'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati che resta a carico dei datori di lavoro e

dei lavoratori soggetti alla assicurazione obbligatoria, nella proporzione rispettivamente di due terzi ed un terzo, è ripartito secondo le seguenti quote:

a) il 50 per cento a carico dei datori di lavoro soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) il 25 per cento a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione predetta;

c) il 25 per cento, per gli importi annui di cui al primo comma del precedente articolo 1 a carico dello Stato, e, per la differenza a carico della produzione, mediante l'applicazione di un contributo di solidarietà dovuto, oltre che dai datori di lavoro di cui alla precedente lettera a), anche dai datori di lavoro i cui dipendenti — non compresi fra quelli indicati nell'articolo 38, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — siano tutelati da forme di previdenza obbligatoria, comunque riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta, o da forme di previdenza gestite da enti, imprese, fondi o casse, ai quali sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive dell'assicurazione stessa, o ai quali tale esonero non sia stato ancora concesso.

I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati da parte di coloro che si avvalgono della facoltà di proseguire volontariamente l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono costituiti dalla somma delle quote relative agli oneri di cui alle lettere a), b) e c), indicate nel precedente comma, risultanti dall'applicazione, al valore medio di ciascuna classe di salario, delle aliquote sulle retribuzioni previste per la generalità dei lavoratori assicurati, ridotte del 15 per cento.

Art. 3.

Il concorso finanziario dello Stato all'onere derivante al Fondo per l'adeguamento

delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dall'applicazione delle leggi 4 aprile 1952, n. 218, e 26 novembre 1955, n. 1125, nonchè della norma di cui all'articolo 13, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, resta fissato per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e primo semestre dell'esercizio finanziario 1958-59, nell'ammontare della corrispondente spesa prevista allo stesso titolo e per i medesimi periodi nei rispettivi stati di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A copertura del disavanzo effettivo registrato nello stato patrimoniale della gestione del Fondo medesimo alla data del 31 dicembre 1958, è autorizzato il concorso straordinario dello Stato di lire 28,532 miliardi.

Il disavanzo effettivo risultante al 31 dicembre 1959 nello stato patrimoniale della gestione stessa è coperto mediante un concorso straordinario dello Stato di lire 30 miliardi, da versarsi nell'esercizio finanziario 1959-60 e, per la differenza, mediante l'applicazione per un triennio a partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1959, di una aliquota addizionale al contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati pari all'1,05 per cento della retribuzione, ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, di cui lo 0,70 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,35 per cento a carico dei lavoratori.

Art. 4.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura del contributo occorrente per fronteggiare l'onere di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il provvedimento di

determinazione del contributo di cui al precedente comma, i datori di lavoro sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il provvedimento stesso, a corrispondere il contributo nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Il contributo stesso è assimilato, a tutti gli effetti di legge, al contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, le cui norme si applicano, per ciò che concerne le modalità di accertamento e di versamento, nonchè i termini di prescrizione, le sanzioni e penalità in genere. Qualora i soggetti interessati non siano tenuti al pagamento del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, si applicano, per il contributo di cui trattasi, le norme che regolano l'accertamento, la riscossione, nonchè i termini di prescrizione, le sanzioni e penalità in genere, vigenti per i contributi dovuti per le altre forme di previdenza indicate alla lettera c) del precedente articolo 2.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo è determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

In sede di determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori per far fronte all'onere di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 17, commi secondo e quinto della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dell'articolo 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, sarà tenuta distinta l'aliquota corrispondente all'onere posto a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, numero 692.

Art. 6.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, una quota del concorso dello Stato di cui all'articolo 1 e del contributo riferito all'onere di cui alla lettera c) dell'articolo 2, proporzionale al rapporto tra gli oneri gravanti sull'Ente anzidetto per i trattamenti minimi e per la rivalutazione delle pensioni e gli oneri complessivi gravanti allo stesso titolo sul Fondo medesimo.

Art. 7.

L'applicazione del contributo riferito all'onere di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 ha effetto a decorrere dall'anno 1963 nei confronti degli agricoltori datori di lavoro, aventi alle proprie dipendenze lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia.

Ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione, e per la malattia, dell'assistenza alle lavoratrici madri ed agli orfani dei lavoratori e della corresponsione degli assegni familiari, sono considerati lavoratori dell'industria le persone che, pur prestando la loro opera alle dirette dipendenze di aziende agricole, sono abitualmente adibite a macchine mosse da agente inanimato.

Ai fini di cui al comma precedente, i lavoratori dipendenti da consorzi obbligatori e facoltativi, costituiti tra imprenditori agricoli per opere di miglioramento fondiario e da consorzi e società cooperative costituiti fra gli imprenditori stessi per la trasformazione dei prodotti delle aziende di cui essi sono titolari, sono considerati operai dell'industria.

Agli stessi fini sono considerati operai del commercio i lavoratori dipendenti dagli Enti suddetti costituiti tra imprenditori agricoli

per la guardiania dei fondi o per la alienazione dei prodotti delle aziende, di cui gli imprenditori medesimi sono titolari.

La disciplina di cui ai due precedenti commi si applica anche se si tratta di consorzi o di cooperative che agiscono di fatto per il perseguimento dei fini indicati.

Art. 8.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1960-1961 lo Stato concorre a fronteggiare le minori entrate derivanti alle gestioni di previdenza e di assistenza sociale, per effetto della norma di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con la somma annua di un miliardo di lire.

La somma di cui al precedente comma è versata, in rate semestrali anticipate, al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati, che ne curerà la ripartizione e l'accreditamento a favore delle gestioni interessate secondo le norme che regolano i contributi medesimi.

Art. 9.

La somma da corrispondere al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per la copertura del disavanzo effettivo di miliardi 28,532 registrato nella gestione del Fondo medesimo al 31 dicembre 1958, di cui al secondo comma del precedente articolo 3, verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di miliardi 6,532 per l'esercizio 1960-61 e di miliardi 5,5 per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Art. 10.

A saldo degli impegni derivanti allo Stato dall'applicazione delle leggi 4 aprile 1952, n. 218, e 26 novembre 1955, n. 1125, sino al 30 giugno 1956 e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sino al 30 giugno 1958, nello

stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarà stanziata la somma di lire 4.458.959.000 per l'esercizio 1960-61 e di lire 2.500.000.000 per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi.

Art. 11.

La somma di lire 62 miliardi dovuta a saldo dell'onere fissato per l'anno 1959 dal precedente articolo 1 sarà fronteggiata:

quanto a lire 40 miliardi con lo stanziamento del capitolo 81 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1959-60;

quanto a lire 14 miliardi con quota parte dello stanziamento del capitolo 86 del medesimo stato di previsione;

quanto a lire 8 miliardi a carico del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Alla spesa di lire 30 miliardi, di cui al terzo comma del precedente articolo 3 si provvederà per lire 22 miliardi con quota parte dello stanziamento del capitolo n. 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1959-60 e per lire 8 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

All'onere fissato per l'anno 1960 dal citato articolo 1 nonchè al concorso previsto dal successivo articolo 8 si provvederà per lire 67 miliardi con riduzione del fondo

iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 relativo a provvedimenti legislativi in corso e per lire 36 miliardi con lo stanziamento del capitolo n. 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 9 e 10 per l'esercizio 1960-61 si provvederà con corrispondente riduzione del fondo iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 e quelle di cui all'articolo 16, commi secondo e terzo, e all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 13 e al comma quinto dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Sono, inoltre, abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Sono, inoltre, abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.